

33^a SESSIONE

Il funzionamento degli organi di democrazia locale in un contesto di diversità linguistica nei comuni “a facilitazioni” attorno a Bruxelles nella regione fiamminga

Raccomandazione 409 (2017)¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ricordando:
 - a. l'Articolo 2, comma 1b, della Risoluzione statutaria CM/Res(2015)9 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel “sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”;
 - b. l'Articolo 2, comma 3, della Risoluzione statutaria CM/Res(2015)9 relativa al Congresso, che dispone che “Il Congresso prepara regolarmente dei rapporti - paese per paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, sull'effettiva attuazione dei principi della Carta europea dell'autonomia locale”;
 - c. la sua Risoluzione 409 (2016) sulle Regole e Procedure del Congresso e in particolare il Capitolo XVII sull'organizzazione delle procedure di monitoraggio;
 - d. le sue Raccomandazioni 131(2003) e 366(2014) sulla democrazia locale e regionale in Belgio;
 - e. la sua Raccomandazione 258(2008) sulla democrazia locale in Belgio: la mancata nomina di tre borgomastri da parte delle autorità fiamminghe;
 - f. le motivazioni allegate al presente rapporto sul funzionamento degli organi di democrazia locale in un contesto di diversità linguistica nei comuni “a facilitazioni” attorno a Bruxelles nella regione fiamminga.
2. Il Congresso nota che:
 - a. il Belgio è uno degli Stati fondatori del Consiglio d'Europa, cui ha aderito nel 1949. Ha ratificato la Carta europea dell'autonomia locale il 25 agosto 2004, che è entrata in vigore nel paese il 1° dicembre 2004. Le disposizioni non ratificate riguardano l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 9, commi 2, 6 e 7.
 - b. la Commissione di Monitoraggio del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha incaricato i co-relatori sulla democrazia locale, Henrik HAMMAR (Svezia, L, PPE), e David ERAY (Svizzera, R, GILD)², di effettuare una visita conoscitiva in Belgio, per chiarire il funzionamento degli organi di democrazia locale in un contesto di diversità linguistica nei comuni “a facilitazioni” attorno a Bruxelles nella regione fiamminga, e di preparare e sottoporre al Congresso un rapporto sulla questione;

¹ Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 19 ottobre 2017, e adottata dal Congresso il 20 ottobre 2017, 3° seduta (si veda il documento [CPL33\(2017\)02final](#), relatori: Henrik HAMMAR, Svezia (L, PPE/CCE) e David ERAY, Svizzera (R, GILD).

² I relatori sono stati assistiti nel loro lavoro dal Prof. Angel Manuel MORENO MOLINA, Presidente del Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea dell'autonomia locale e dal Segretariato del Congresso.

c. la visita conoscitiva si è svolta il 2 e 3 febbraio 2017 a Bruxelles. In tale occasione, la delegazione del Congresso ha incontrato rappresentanti della delegazione nazionale belga presso il Congresso, amministratori locali e la Vice-Ministro-Presidente del Governo delle Fiandre e ministro fiammingo dell'amministrazione interna, dell'Integrazione civica, dell'Edilizia abitativa, delle Pari opportunità e della Lotta contro la povertà. Il programma dettagliato della visita è riportato nell'allegato al presente rapporto;

d. la delegazione desidera ringraziare la Rappresentanza permanente del Belgio presso il Consiglio d'Europa e tutti gli interlocutori incontrati nel corso della visita per gli scambi di opinioni aperti e costruttivi.

3. Il Congresso esprime preoccupazione per i seguenti punti:

a. il fatto che l'elezione del borgomastro, proposto dal Consiglio comunale, debba essere convalidata dal ministro fiammingo dell'Interno, sebbene il borgomastro proposto sia membro del Consiglio locale eletto precedentemente a suffragio diretto dai cittadini. Tale forma di convalida potrebbe costituire, in certi casi, un controllo amministrativo sproporzionato delle collettività locali da parte del Governo regionale fiammingo e una violazione dello spirito dei principi enunciati nel preambolo della Carta, e nei suoi articoli 4 e 8.3;

b. la conseguente mancata applicazione delle Raccomandazioni del Congresso 131(2003), 258(2008) e 366(2014) per quanto riguarda il sistema di nomina dei borgomastri di cui al punto 3.a;

c. l'impossibilità giuridica per i consiglieri comunali di tali comuni, dove la lingua madre della maggioranza dei residenti è il francese, di commentare in francese un punto all'ordine del giorno di una riunione del consiglio comunale o di altri organi locali interni. Si tratta di un'indebita limitazione della loro capacità e del loro diritto di partecipare effettivamente alle riunioni e alle decisioni di tali organi e rappresenta pertanto una violazione dell'esercizio della democrazia locale, e, più in generale, impedisce ai cittadini che parlano unicamente il francese di seguire le attività del consiglio comunale;

d. le difficoltà che incontrano i cittadini belgi francofoni a esercitare il loro diritto di partecipare agli affari locali o ad avvalersi effettivamente dei servizi pubblici, in particolare nel settore dei servizi sociali, vista l'interpretazione restrittiva delle leggi federali del Belgio relative all'impiego delle lingue nazionali, quali attuate e applicate dal Governo fiammingo, il che potrebbe portare, in certi casi, a discriminazioni.

4. Il Congresso raccomanda alle autorità belghe di:

a. abolire il sistema di nomina dei borgomastri da parte del ministro fiammingo dell'Interno;

b. riesaminare le modalità di applicazione delle leggi relative all'impiego delle lingue nei comuni a facilitazioni linguistiche, al fine di consentire l'uso sia del francese che del neerlandese da parte dei consiglieri comunali e del borgomastro e degli assessori nel corso delle riunioni del consiglio comunale o delle riunioni di altri organi locali;

c. estendere la raccomandazione formulata al precedente punto (4b) ai cittadini dei comuni interessati, affinché possano partecipare realmente agli affari pubblici locali e avvalersi in modo concreto ed effettivo dei servizi pubblici comunali (e in particolare dei servizi sociali);

d. prendere nuovamente in considerazione la possibilità di ratificare l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 9, commi 2, 6 e 7 della Carta europea dell'autonomia locale, impegnandosi quindi a rispettare tutte le disposizioni enunciate nella Carta.

5. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri a trasmettere la presente raccomandazione alle autorità belghe e a prenderla in considerazione, insieme alle motivazioni ad essa allegate, nell'ambito delle sue attività riguardanti questo Stato membro.

6. Il Congresso raccomanda all'Assemblea parlamentare, alla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e al Commissario per i diritti umani di prendere in considerazione le presenti raccomandazioni nell'ambito delle loro attività nel paese.